

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SANTACITTARAMA

ART. 1

E' costituita una Associazione denominata "SANTACITTARAMA", con sede a Sezze (Latina), Via dei Casali, III tratto, s.c.

ART. 2

Gli scopi di questa Associazione sono esclusivamente religiosi e sono in particolare rivolti a praticare gli insegnamenti del BUDDHA in conformità con le tradizioni del lignaggio dei monaci seguaci di AJAHN CHAH di WAT NONG BAH PONG UBORN RAJASTHANI in Thailandia e di Ajahn SUMEDHO dell'AMARAVATI BUDDHIST CENTRE di GREAT GADDESSEN (HEMEL HEMPSTEAD) in Inghilterra.

La detta Associazione sarà amministrata rispettando strettamente il DHAMMA VINAYA del Canone PALI e cioè le scritture tradizionali che espongono gli insegnamenti del BUDDHA per la condotta della Comunità dei monaci (SANGHA) conosciuti come "Il Libro della Disciplina".

Qualunque disputa sull'interpretazione del Dhamma Vinaya o sulle tradizioni del lignaggio può essere riportata di comune accordo tra i disputanti ad un altro monaco dello stesso lignaggio ugualmente rispettato dai disputanti oppure, in mancanza di tale accordo, al SANGHARAJA nominato dal re di Thailandia in carica in quel momento.

ART. 3

I primi membri di detta associazione sono i soggetti di questo accordo.

Future adesioni saranno regolate in conformità con il DHAMMA VINAYA e la tradizione, così che ad ogni momento l'adesione all'Associazione comporta adesione al SAMVASA con residenza a SANTACITTARAMA Via dei Casali III tratto, 04018 SEZZE ROMANO LATINA o in qualunque altro luogo o luoghi in Italia.

ART. 4

Per eliminare ogni dubbio, si dichiara che in accordo con il DHAMMA VINAYA nessun individuo o gruppo di individui ha alcun titolo personale su parte o totalità delle proprietà della detta associazione o dei suoi valori e che in caso che l'associazione sia inficiata o cessi di esistere le sue proprietà saranno trasferite a qualche altra associazione che ha gli stessi o simili scopi.

ART. 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal bene immobile donato nell'atto costitutivo;
- b) dalle elargizioni di enti o privati che siano state fatte con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'associazione;
- c) dai beni mobili ed immobili di cui l'associazione acquisisca la proprietà a seguito di compravendite, donazioni o lasciti testamentari.

ART. 6

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento l' associazione provvederà con i proventi della gestione dell' attività, con donazioni di privati ed enti non destinate a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi di enti pubblici o privati.

ART. 7

Sono organi dell' associazione:
l' assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.

ART. 8

L' assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all' anno per deliberare sulle attività e programmi dell' associazione, approvare i bilanci, nominare il Consiglio Direttivo, decidere sull' ammissione di nuovi soci. Possono essere soci soltanto monaci buddhisti di scuola theravada seguaci di AJAHN CHAH e di AJAHN SUMEDHO, fatta eccezione per i soci fondatori, che hanno donato l' immobile.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo è composto di tre persone, di cui almeno due di nazionalità italiana, nominate dall' assemblea tra soci dell' associazione. Il Consiglio nomina tra i propri membri italiani il Presidente dell' associazione. Le cariche di Presidente e membro del Consiglio sono gratuite.

ART. 10

I consiglieri sono eletti per due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio amministra il patrimonio, predisporre per l' assemblea i bilanci annuali, attua le delibere dell' assemblea e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o di due dei suoi membri.

ART. 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' associazione, convoca il consiglio e, d' accordo con questo, l' assemblea dei soci; è nominato dal Consiglio per dueanni e può essere rieletto.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi italiane in materia.

ART. 13

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell' associazione.

Le parti intendono avvalersi delle disposizioni di cui all' art. 12 del DL 70/88.

I donanti mi consegnano la dichiarazione INVIM per i successivi adempimenti.

Omissis

Roma, 10 settembre 1992